



## COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza

Centralino	0445/499311
Ufficio Tributi	0445/499362
Ufficio Ragioneria	0445/499310

### NOVITA' IMU 2020

Con l'entrata in vigore della Legge n. 160/2019 sono state introdotte rilevanti novità in materia di tributi locali. E' stata infatti del tutto abolita la Tasi (tributo per i servizi indivisibili) mentre sono state introdotte alcune modifiche relative all'Imu (Imposta Municipale Propria).

Le principali novità vengono di seguito riassunte, in maniera non esaustiva:

#### **Aree pertinenziali**

Costituisce parte integrante del fabbricato "l'area occupata dalla costruzione e **quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente**".

#### **Cittadini AIRE**

Gli immobili posseduti da cittadini iscritti all'AIRE e pensionati non sono più assimilati all'abitazione principale e pertanto scontano l'imposta su detti immobili come "altro fabbricato".

#### **Assegnazione della casa familiare**

E' assimilata all'abitazione principale **la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli** a seguito di provvedimento del giudice, l'agevolazione spetta solo in presenza di figli minorenni.

#### **Aree edificabili in comproprietà tra coltivatori e non coltivatori**

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

**Pertanto, in caso di aree in comproprietà, le agevolazioni spettano solo ai coltivatori professionali che possiedono e conducono i terreni, nei limiti della loro quota di possesso.**

#### **Fabbricati categoria "F/2" (collabenti)**

I fabbricati collabenti sono assoggettati all'imposta considerando come base imponibile l'area fabbricabile sottostante, se considerata tale dallo strumento urbanistico vigente.

**Si informa che il D.L. n. 34 del 19/05/2020 ha stabilito l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU 2020 relativamente a:**

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D2 (alberghi e pensioni - con fini di lucro) e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.